



	Indicatori (I) e Approfondimenti (A)	DPSIR	Valutazione dell'indicatore			Pag.
			Qualità dell'informazione	Giudizio di stato	Tendenza	
I	Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio	S	☺	☹	↔	124
I	Livelli di rumorosità ambientale prodotti dal traffico veicolare e loro valutazione secondo gli indicatori Lden e Lnight	S	☺	☹	N.A.	128
I	Livelli di esposizione a rumore della popolazione	I	☺	☹	N.A.	132
I	Richieste di intervento, controlli e superamenti dei limiti normativi per disturbo da rumore in ambiente di vita	I	☺	☹	↔	136
A	<i>Principali modifiche introdotte dalla l.r. 30/06/2009, n.20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della l.r. 29/03/2006, n.9"</i>					139
I	Pareri espressi dall'ARPA sulla documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico	R	☺	N.A.	↑	142
A	<i>I Piani di Classificazione Acustica in Valle d'Aosta</i>					146
I	Stato di avanzamento dei piani di risanamento delle infrastrutture stradali	R	☺	☹	N.A.	148

Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio

Per rendere sistematica la raccolta di informazioni sul rumore ambientale l'ARPA ha istituito un osservatorio acustico del territorio regionale, basato su siti rappresentativi della varietà di condizioni di esposizione a rumore ambientale. Su ogni sito vengono effettuati rilievi in continuo della durata di una settimana, ripetuti con cadenza diversa a seconda dei casi: stagionale, semestrale, annuale, pluriennale. In molti casi, si inizia con rilievi stagionali, e, verificate le caratteristiche di stagionalità del rumore in quel sito, si procede con rilievi a cadenza più diradata nel tempo. In questo modo:

- si acquisisce una dettagliata conoscenza delle caratteristiche di rumorosità del sito;
- si acquisiscono gli elementi di confronto per valutare la variazione nel tempo della situazione, anche in rapporto all'effettuazione di interventi che modificano il clima acustico di zona (insediamento di nuove sorgenti di rumore, azioni di bonifica su sorgenti esistenti).

Classificazione

Area tematica SINAnet
Rumore

Tema SINAnet
(Rumore)

DPSIR
S

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione ☺

Giudizio di stato* ☹

Tendenza ↕

- * Nei punti di misura di autostrade e strade principali, e nei centri urbani, i livelli rilevati, soprattutto durante le ore notturne, sono molto elevati.

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/12/2009

Periodicità di aggiornamento
Aggiornamento continuo dei dati, al procedere dei rilievi

Copertura territoriale
Siti di misura puntuali, caratteristici di differenti situazioni di esposizione a rumore. Predominanza di siti di misura riferibili all'impatto del traffico autoveicolare sull'autostrada A5 sul territorio circostante





Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9." e deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2006, n. 3355 "Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3 e 9, comma 3 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico".

Relazione con la normativa

La quantificazione dell'indicatore è implicita nella posizione di livelli limite o di riferimento ed è collegata ad adempimenti più generali quali la Classificazione acustica del territorio comunale e i Piani di risanamento.

Livelli normativi di riferimento

La normativa definisce livelli limite o di riferimento, differenziati per tipologia di zona.

Il DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" indica 6 tipologie di zone in cui deve essere classificato il territorio comunale, con i relativi valori limite di rumorosità ambientale ("valori limite assoluti di immissione"):

DPCM 14 novembre 1997, articolo 3, Tab. C:
valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

In assenza di classificazione acustica del territorio comunale sono vigenti i limiti di accettabilità fissati dal DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione"

Il DPCM 14 novembre 1997 contiene anche una descrizione indicativa delle 6 zone (articolo 1 e Tab. A):

CLASSE I – aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc....

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici


CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

La suddivisione del territorio comunale nelle classi della tabella A deve essere effettuata dai comuni, sulla base delle indicazioni contenute nella legge regionale 20/2009 e nella deliberazione della Giunta regionale 3355/2006.

SITI DI MONITORAGGIO DELL'OSSERVATORIO ACUSTICO DEL TERRITORIO REGIONALE



Nell'area urbana di Aosta sono presenti 17 siti di monitoraggio.

LIVELLI GENERALI DI RUMOROSITA' AMBIENTALE PRESENTI SUL TERRITORIO, PER TIPOLOGIA DI ZONA

Vengono assunti, come livelli di confronto per i livelli equivalenti misurati su base oraria (Leq),


- 65 dBA in orario diurno (6 – 22)
- 55 dBA in orario notturno (22 – 6).

Essi sono i livelli limite fissati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per le aree a prevalente vocazione residenziale, con esclusione quindi delle aree prevalentemente o esclusivamente industriali.

Sito	Tipo di sito	Anni misura	% tempo diurno (06-22) con Leq > 65 dBA	% tempo notturno (22-06) con Leq > 55 dBA
Aosta – c.so Battaglione	U	2005-2006, 2009	69	74
Aosta – loc. Bibian	U	2006 - 2007	1	3
Aosta – loc. Borgnon	U	2006 - 2009	0	2
Aosta – via G. Carrel	U	2009	86	99
Aosta – via Croce di Città	U	2005	25	46
Aosta – via B. Festaz (Ass.Amb.)	U	2005-2009	72	75
Aosta – Quartiere Dora	U	2005	1	4
Aosta – p.zza della Repubblica	U	2005-2008	74	79
Aosta – via Sant'Anselmo	U	2006	32	34
Aosta – loc. Roppoz	U	2006 - 2007	1	1
Aosta - via des Seigneurs de Quart, 37	U	2009	1	5
Aosta – via des Seigneurs de Quart, 45	U	2005	2	13
Aosta – via Trottechien	U	2005 - 2009	1	6
Saint-Vincent – via A. Vuillerminaz	U	2006	9	48
Charvensod	U	2005 – 2009	1	56
Aosta – v.le Gran San Bernardo, 7	P	2006	70	82
Aosta – v.le Gran St. Bernardo, 37	P	2009	11	46
Aosta – via Parigi	P	2006 – 2009	14	69
Aosta – loc. Porossan	P	2009	7	41
Châtillon – area di servizio A5	P	2005	100	100
Courmayeur – loc. Entreves	P	2005 – 2009	97	100
Courmayeur – loc. La Palud	P	2005	13	88
Courmayeur - loc. Vilette (S.S.26)	P	2005 – 2009	91	92
Morgex	P	2005 – 2006	71	81
Nus (S.S. 26)	P	2008 - 2009	100	100
Pontey – loc. Lezin	P	2005 – 2006	57	73
Charvensod	R	2005 – 2009	2	1
Doues – loc. Dialley	R	2006	1	1
Gressan – loc. Chacot	R	2009	0	0



Per facilitare il confronto tra i diversi monitoraggi i dati della tabella vengono riportati in forma grafica nell'immagine seguente



Fonti dei dati ARPA Valle d'Aosta

Livelli di rumorosità ambientale prodotti dal traffico veicolare e loro valutazione secondo gli indicatori Lden e Lnight

L'ARPA della Valle d'Aosta raccoglie sistematicamente informazioni sul rumore ambientale prodotto dal traffico veicolare attraverso l'osservatorio acustico del territorio regionale. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle differenti tipologie di strade e condizioni di esposizione a rumore ambientale. Dal monitoraggio settimanale ripetuto in ogni sito almeno una settimana all'anno ma nella maggior parte dei casi con cadenza trimestrale, si sono calcolati i nuovi indicatori Lden e Lnight di lungo termine su base annuale introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 ("Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"). I dati riportati per le campagne di misura meno recenti si riferiscono all'ultimo anno solare monitorato su quattro settimane. Per i punti di misura monitorati dal 2006 in avanti sono riportati i dati di ogni anno in cui sono state effettuate misurazioni. In questo modo:

- si può acquisire una dettagliata conoscenza delle caratteristiche di rumorosità da traffico veicolare di ogni sito sulla base di questi due nuovi indicatori;
- si acquisiscono gli elementi di confronto per valutare la variazione nel tempo della situazione, anche in rapporto all'effettuazione di interventi di risanamento previsti dalla normativa.

Classificazione

Area tematica SINAnet
Rumore

Tema SINAnet
(Rumore)

DPSIR
S

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione ☺

Tale valore è giustificato dall'assenza di dati aggiornati.

Giudizio di stato ☹

Tendenza N.A.

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9." e deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2006, n. 3355 "Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3 e 9, comma 3 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico"

Relazione con la normativa

La quantificazione dell'indicatore è richiesta esplicitamente dalla nuova normativa di recepimento della direttiva europea

Livelli normativi di riferimento

Per i nuovi indicatori previsti dalla direttiva europea non sono al momento definiti livelli normativi di riferimento

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento

L'indicatore riporta i dati acquisiti tra il 2000 e il 2009 in diversi siti della Regione

Periodicità di aggiornamento



Aggiornamento continuo, al procedere dei rilievi

Copertura territoriale

Siti di misura puntuali, caratteristici di differenti situazioni di esposizione a rumore da traffico veicolare sulle strade statali e autostrade della Valle d'Aosta, e su strade urbane



Elaborazione e presentazione

SITI DI MONITORAGGIO DELLA RUMOROSITÀ PRODOTTA DAL TRAFFICO VEICOLARE E LIVELLI DELL'INDICATORE Lden

SITI DI MONITORAGGIO DELLA RUMOROSITÀ PRODOTTA DAL TRAFFICO VEICOLARE E LIVELLI DELL'INDICATORE Lnight




LIVELLI DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE PRESENTI SUL TERRITORIO
PRODOTTI DAL TRAFFICO VEICOLARE E SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI STRADA


- Strada statale
- Autostrada
- Strada urbana

Comune	Strada interessata	Tipo di strada	Anno solare di riferimento	Lden dB(A)	Lnight dB(A)
Aosta	piazza della Repubblica	urbana	2006	68,6	60,6
	piazza Arco d'Augusto		2003	68,6	60,5
	viale Conte Crotti		2003	67,0	58,4
	via B. Festaz		2006	70,0	62,1
			2007	68,2	59,8
			2008	68,1	60,6
			2009	67,0	58,5
	via Parigi		2007	65,9	58,2
			2008	66,2	58,4
			2009	66,5	58,6
corso Battaglione Aosta	2006	68,5	60,1		
	2009	67,6	59,6		
via G.Carrel	2009	69,7	61,5		
Saint-Vincent	via A. Vuilleminaz	2000	66,6	58,9	
Chatillon	via Emile Chanoux	2002	68,0	59,6	
Pont-Saint-Martin	via Emile Chanoux	2004	71,6	63,7	
St Oyen	S.S.27	statale	2002	67,7	59,3
Etroubles			2004	67,4	58,2
Aosta (V.le Gran San Bernardo)		2009	64,7	56,3	
Aosta (loc. Porossan)		raccordo stradale	2009	63,4	55,1
Courmayeur loc. La Palud	S.S.26	statale	2005	67,4	60,8
Entrèves			2007	73,7	66,7
			2008	74,0	66,9
			2009	74,6	67,5
			2007	71,1	63,2
Courmayeur loc. Villette			2008	69,5	60,6
			2009	70,0	61,3
			2006	67,3	58,9
Morgex			2008	76,0	68,0
Nus			2009	77,7	69,7
Châtillon	A5 To-Ao	autostrada	2005	74,9	67,0
Pontey			2006	67,3	56,4
Verrès			2001	68,6	60,6



Nel grafico seguente si mettono a confronto i valori rilevati negli anni dal 2007 al 2009 in due punti in ambito urbano nel comune di Aosta (via B. Festaz e via Parigi) e in tre punti in ambito extraurbano lungo la Strada Statale 26 della Valle d'Aosta. Il confronto evidenzia come la variazione dei livelli di rumore dovuti al traffico veicolare sia piuttosto contenuta negli anni monitorati.

I livelli più alti si riferiscono a due postazioni di monitoraggio a bordo strada su due tratti della S.S. 26. Il primo, in comune di Nus, è dovuto a traffico veicolare pendolare da e verso la città di Aosta mentre il secondo, in comune di Courmayeur, è indotto dal traffico veicolare transfrontaliero da e verso il traforo del Monte Bianco.



Livelli di esposizione a rumore della popolazione

Valutazione della percentuale di persone residenti in aree con livelli di rumorosità in facciata dell'abitazione superiori a soglie prefissate.

Classificazione


Area tematica SINAnet
Rumore

Tema SINAnet
Rumore

DPSIR
I

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione 

Giudizio di stato 

Tendenza **N.A.**

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Direttiva del Parlamento europeo 2002/49/CE

"Determinazione e gestione del rumore ambientale"

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

Relazione con la normativa

La quantificazione dell'indicatore è implicita nella posizione di livelli limite o di riferimento, discende da adempimenti richiesti dalla normativa ed è collegata ad adempimenti richiesti da normative più generali: azioni di zonizzazione acustica comunale e Piani di Risanamento

Livelli normativi di riferimento

I livelli di riferimento sono riportati nell'indicatore "Livelli generali di rumorosità ambientale presenti sul territorio"

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento

31/12/2009

Periodicità di aggiornamento

Annuale

Copertura territoriale

Parziale:

- comuni oggetti di campagne specifiche di monitoraggio del rumore ambientale;
- comuni a tipologia omogenea rurale;
- comuni attraversati da importanti infrastrutture stradali



Elaborazione e presentazione

POPOLAZIONE ESPOSTA A RUMORE

La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo ed il successivo recepimento a livello nazionale attraverso il decreto legislativo 194/2005 hanno introdotto gli indicatori L_{den} e L_{night} , appositamente studiati per la valutazione dell'esposizione della popolazione a livelli di rumorosità ambientale.

Per ottenere la stima della percentuale di popolazione esposta in relazione agli indicatori L_{den} e L_{night} vengono effettuate campagne di studio, abbinando alle rilevazioni fonometriche l'uso di strumentazione modellistica e dati demografici.

Si riportano, a titolo di esempio, i risultati di studi effettuati in aree

circostanti i tratti delle infrastrutture stradali più significative che attraversano il territorio della Valle d'Aosta.



In ognuno di essi è stata stimata la percentuale di popolazione esposta a livelli di rumorosità suddivisi per classi di 5 dB.

La metodologia utilizzata per assegnare la popolazione alle classi di rumorosità è stata quella di riferire la popolazione al livello corrispondente alla facciata più esposta dell'edificio in cui risiede. Tale metodologia risulta sicuramente cautelativa, anche se talvolta può condurre ad una sovrastima dell'esposizione.

PERCENTUALE DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RUMORE DA TRAFFICO SULL'AUTOSTRADA A5 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CHAMBAVE E SAINT-DENIS (ANNO 2006)

Indicatore	Classe di esposizione							
	<45	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
L_{den}		64%		30%	5%	1%	0	0
L_{night}	44%	41%	13%	2%	0	0	0	0

AREA DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI SAINT-DENIS E CHAMBAVE INTERESSATI DAL RUMORE PRODOTTO DALL'AUTOSTRADA A5







PERCENTUALE DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RUMORE DA TRAFFICO NELL'AREA CIRCOSTANTE I TRATTI DI AUTOSTRADA A5 E STRADA STATALE 26 ALL'INGRESSO DEL TUNNEL DEL MONTE BIANCO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COURMAYEUR (ANNO 2007)

Indicatore \ Classe di esposizione	<45	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Lden	77%			16%	6%	1%	0	0
Ln _{night}	70%	11%	17%	2%	0	0	0	

AREA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COURMAYEUR INTERESSATA DAI TRATTI DI AUTOSTRADA A5 E STRADA STATALE 26






PERCENTUALE DI POPOLAZIONE ESPOSTA AL RUMORE DA TRAFFICO NELL'AREA CIRCOSTANTE LE STRADE STATALI 26 E 27, LUNGO IL CORRIDOIO TRANSFRONTALIERO DEL GRAN SAN BERNARDO, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AOSTA (ANNO 2009)

Indicatore	Classe di esposizione							
	<45	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	>75
Lden		15%		23%	20%	19%	19%	4%
Ln _{night}	10%	14%	25%	21%	21%	8%		1%

AREA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AOSTA INTERESSATA DAI TRATTI DI SS26 E SS27 LUNGO IL CORRIDOIO DEL GRAN SAN BERNARDO



Fonti dei dati ARPA Valle d'Aosta

I risultati sopra esposti sono il frutto di campagne diverse e distinte fra loro e, seppur aventi tutte come oggetto la quantificazione dell'esposizione della popolazione residente a livelli di rumorosità prodotti da infrastrutture stradali di una certa rilevanza in contesto vallivo, sono in generale state effettuate con metodologie e finalità differenti:

- Nei primi due casi, trattandosi di situazioni di montagna/rurali, la popolazione considerata per lo studio è quella complessiva dei comuni interessati, quindi anche la popolazione residente a grande distanza dalle sorgenti considerate. Per il caso del territorio comunale di Aosta la scelta è stata quella di considerare solamente la popolazione direttamente interessata dal rumore dell'infrastruttura: trattandosi per lo più di contesto urbano, la scelta è giustificata da una parte dalla schermatura degli edifici che si affacciano direttamente sulle

infrastrutture stradali e dall'altra dalla presenza di altre sorgenti che "mascherano" il rumore prodotto dalle infrastrutture considerate.

- I diversi approcci nei vari studi vengono resi evidenti dall'alta percentuale di popolazione in classi di esposizione basse per il caso in cui si sono considerati anche i residenti più lontani dalla sorgente, e da una distribuzione più omogenea nel caso in cui la popolazione interessata è stata solamente quella concentrata in un certo intorno dell'infrastruttura. Inoltre in un contesto in cui l'infrastruttura stradale attraversa un centro urbano i livelli sonori in corrispondenza degli edifici, spesso affacciati direttamente sull'infrastruttura, sono generalmente più elevati rispetto ad una situazione in cui l'infrastruttura si trova ad attraversare un contesto rurale e di valle, in cui gli edifici risultano distribuiti su un'area più estesa.

Richieste di intervento, controlli e superamenti dei limiti normativi per disturbo da rumore in ambiente di vita

Il numero, la tipologia e la provenienza delle richieste di intervento per disturbo da rumore in ambiente di vita, nonché il riscontro dei superamenti dei limiti normativi danno importanti indicazioni sulle cause principali di disagio e deterioramento della qualità della vita percepite dalla popolazione per effetto dell'esposizione a rumore.


Classificazione

Area tematica SINAnet
Rumore

Tema SINAnet
Rumore

DPSIR
I

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione 

Giudizio di stato 

Tendenza 

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambiente abitativi e nell'ambiente esterno"

Articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9." e deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2006, n. 3355 "Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3 e 9, comma 3 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico"

Relazione con la normativa

La quantificazione dell'indicatore è collegata alla posizione di livelli limite o di riferimento normativi. Ai sensi della legge regionale 9/2006 sostituita dalla legge regionale 20/2009 sull'inquinamento acustico, l'ARPA Valle d'Aosta interviene per la verifica del rispetto dei limiti di rumore ambientale su richiesta del Corpo Forestale della Valle d'Aosta o delle amministrazioni comunali e non più su chiamata diretta da parte di cittadini

Livelli normativi di riferimento

Le richieste di intervento per disturbo da rumore riguardano, nella grande maggioranza dei casi, il rumore immesso all'interno delle abitazioni. In questi casi, si applicano i limiti differenziali introdotti dell'articolo 4 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997: la differenza tra il rumore all'interno degli ambienti abitativi in presenza e in assenza della sorgente considerata disturbante non deve superare, a parità delle altre condizioni acustiche, 5 dB(A) di giorno (06-22) e 3 dB(A) di notte (22-06)

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/12/2009

Periodicità di aggiornamento
Annuale

Copertura territoriale
Tutto il territorio regionale




Elaborazione e presentazione

TIPOLOGIA DI SORGENTI CONSIDERATE DISTURBANTI CHE HANNO DATO ORIGINE ALL'ESPOSTO


N. totale richieste di intervento per disturbo da rumore, anni 1992-2009

283



Discopub, discoteche, bar e ristoranti danno origine, nel loro insieme, a 123 richieste di intervento su 283 (43,5 %). Le attività artigianali e commerciali danno origine, nel loro insieme, a 69 richieste di intervento su 283 (24,5 %).


NUMERO DI RICHIESTE DI INTERVENTO ANNUO DAL 1992 AL 2009



Il maggior numero di richieste di intervento per rumori molesti sono pervenute negli anni successivi all'entrata in vigore della legge 447/1995 sull'inquinamento acustico e del successivo decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che hanno rafforzato l'attenzione sull'inquinamento acustico. La diminuzione dei controlli rispetto alle richieste pervenute è dovuta al fatto che l'entrata in vigore del richiamato decreto ha escluso il controllo del limite di immissione differenziale per attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali. L'entrata in vigore della legge regionale 9/2006, e della successiva legge regionale 20/2009, ha prodotto una diminuzione delle richieste di intervento pervenute all'ARPA Valle d'Aosta. Essa è riconducibile alla nuova procedura, secondo la quale i cittadini rivolgono i loro esposti al Corpo Forestale della Valle d'Aosta e ai comuni, i quali, a loro volta, chiedono il supporto tecnico dell'ARPA.



PERCENTUALI DI SITUAZIONI CONTROLLATE A SEGUITO DI ESPOSTO CON VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI LIMITE DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE DI RUMORE IN AMBIENTE DI VITA



Dal 1991 al 1998 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991) il livello minimo del rumore ambientale per l'applicabilità del limite differenziale a finestre chiuse era di 40 dB(A) per il periodo diurno e di 30 dB(A) per il periodo notturno. Dal 1998, con l'entrata in vigore del decreto del

Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, questi livelli si sono abbassati di 5 dB(A) per entrambi i periodi. Questo ha comportato un significativo aumento delle situazioni con verifica del livello limite differenziale e riscontro del suo superamento.

Principali modifiche introdotte dalla l.r. 30/06/2009, n.20 “Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. Abrogazione della l.r. 29/03/2006, n.9”

L'emanazione di leggi regionali sull'inquinamento acustico è richiesta dalla normativa nazionale (legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"- articolo 4, comma 1) al fine di definire criteri, poteri sostitutivi, modalità, scadenze, sanzioni e procedure attuative.

La legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico" e la deliberazione della Giunta regionale n. 3355 del 10 novembre 2006 emanate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta rispondevano alle indicazioni contenute nella normativa nazionale, e, essendo tra le ultime emanate, tenevano conto dell'insieme delle leggi già in vigore nelle altre regioni, e dei loro più recenti aggiornamenti. I due atti normativi contenevano alcuni aspetti di originalità rispetto alle normative di altre regioni tra i quali si evidenziano le indicazioni specifiche di classificazione acustica dei territori comunali tali da tener in conto della particolarità e della stagionalità di alcune attività produttive tipiche della nostra Regione quali ad esempio gli alpeggi, gli esercizi commerciali connessi alla

frequentazione turistica nelle zone rurali e i comprensori sciistici. Dopo un periodo di attuazione della citata normativa regionale, l'Amministrazione è intervenuta per introdurre miglioramenti procedurali finalizzati a semplificare alcune ridondanze che l'esperienza applicativa aveva evidenziato.

RIORGANIZZAZIONE DEL TESTO DI LEGGE

Dall'esame del precedente testo di legge e considerando le difficoltà emerse in sede di prima applicazione si è riscontrata l'opportunità di riorganizzare il testo in cinque Capi, in modo da evidenziare chiaramente le diverse parti della legge. Questo ha comportato la ricollocazione di alcuni articoli nella sezione più consona ed una nuova numerazione degli articoli stessi. In tabella I si riporta lo schema e la numerazione degli articoli della nuova legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9."

Capo	Titolo	Articoli di riferimento
CAPO I	Disposizioni generali	Art. 1 (Oggetto e finalità) Art. 2 (Competenze) Art. 3 (Definizioni)
CAPO II	Classificazione acustica e piani di risanamento e miglioramento acustico	Art. 4 (Criteri per la classificazione acustica) Art.5 (Procedura per l'approvazione dei piani comunali di classificazione acustica) Art. 6 (Piani comunali di risanamento e di miglioramento acustico) Art. 7 (Piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti di gestione dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture) Art. 8 (Piani di risanamento acustico delle imprese) Art. 9 (Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico)
CAPO III	Valutazione dell'impatto acustico	Art. 10 (Relazione di previsione di impatto acustico) Art. 11 (Relazione di valutazione previsionale del clima acustico) Art. 12 (Tecnico competente in acustica ambientale)
CAPO IV	Autorizzazioni, vigilanza e sanzioni	Art. 13 (Autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee) Art. 14 (Vigilanza e controllo) Art. 15 (Sanzioni)
CAPO V	Disposizioni finali	Art. 16 (Osservatorio acustico regionale) Art. 17 (Diritti di istruttoria) Art. 18 (Disposizioni finanziarie) Art. 19 (Abrogazione) Art. 20 (Disposizioni transitorie)

Tabella 1 Indice della legge regionale 20/2009

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE DAL NUOVO TESTO NORMATIVO

La legge è stata elaborata da un gruppo di lavoro composto dalle Direzioni Ambiente e Urbanistica dell'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente e dall'ARPA che ha provveduto, nelle varie fasi della redazione del testo, a consultare gli Ordini Professionali (geometri, architetti e ingegneri) e i rappresentanti degli Enti locali. Le principali modifiche introdotte sono:

CAPO I - Disposizioni generali

Si è sottolineata la volontà di predisporre, da un lato una legge attuativa delle disposizioni statali e, al tempo stesso, di specificare con maggiore chiarezza gli adempimenti da inserire nelle delibere di Giunta regionale al fine di regolamentare aspetti più di dettaglio relativi contesto regionale e non precisati dalla norma dello Stato. Al fine di rendere di più semplice lettura il testo normativo sono state riunite, nell'articolo 2, le competenze spettanti ai differenti Enti locali (Regione, comuni o comunità montane) e, nell'articolo 3, le principali definizioni contenute prima in diverse parti della legge.

CAPO II - Classificazione acustica e piani di risanamento e miglioramento acustico

In questo Capo si sono raccolte le disposizioni inerenti gli aspetti più pianificatori e programmatici della legge, anche mediante una generale ridefinizione dei contenuti e delle procedure. Tale Capo ricomprende quindi la disciplina che riguarda i criteri per la classificazione, rivedendo i termini per la presentazione della classificazione tenuto conto della situazione attuale di adeguamento dei Piani Regolatori

Generali (PRG) fissandone la scadenza per la fine dell'anno in corso. Sono state previste alcune procedure di miglior raccordo tra il PRG e la classificazione acustica prevedendo le procedure per mantenere coerenti i due strumenti ed i casi in cui occorre procedere alla revisione.

È stato semplificato il quadro inerente i piani di risanamento eliminando le tempistiche e demandando al provvedimento della Giunta regionale un maggior dettaglio. Per le imprese è stata prevista, nel caso di violazione dei limiti, la possibilità di procedere ad immediate azioni atte a consentire il rientro nei limiti oppure, nei casi più complicati, di optare per la predisposizione del piano di risanamento con tempi di attuazione fino a 30 mesi.

CAPO III - Valutazione dell'impatto acustico

Contiene le indicazioni per la definizione della relazione di impatto acustico, di clima acustico e i compiti del tecnico competente. Lo sforzo di adeguamento ha comportato una modifica del linguaggio tecnico in armonia con altre disposizioni regionali e statali ed in particolare con le leggi regionali in materia di urbanistica ed attività produttive. Si è specificato in legge l'elenco dei casi in cui la relazione di previsione di impatto acustico o di clima acustico sono richieste per semplificarne la lettura evitando, ove possibile, i richiami ad altre norme statali che rendevano di difficile comprensione il testo vigente. Si è stabilito di prevedere già in legge che la relazione possa essere richiesta sempre una sola volta nell'ambito di un intervento, demandando ulteriori semplificazioni ai provvedimenti attuativi. Per quel che riguarda il clima acustico è stata limitata la richiesta di valutazione agli edifici sensibili (scuole, asili nido, ospedali e case di



cura e riposo) e alla nuova edificazione attuata tramite PUD, escluse le zone di tipo A.

Per le attività a carico del tecnico competente è stato specificato più accuratamente il campo di intervento.

CAPO IV - Autorizzazioni, vigilanza e sanzioni

Si sono raccolte in questo capo, con alcune semplificazioni e introducendo maggiori dettagli, le disposizioni inerenti le procedure autorizzative per lo svolgimento di attività temporanee e le azioni di controllo delle disposizioni di legge con le relative sanzioni. A tal riguardo è stata inserita la sospensione del procedimento sanzionatorio nel periodo di adeguamento previsto per le azioni di risanamento, al fine del rientro nei limiti consentiti.

CAPO V - Disposizioni finali

In questo Capo sono state inserite le disposizioni attuative del testo di legge, riprendendo la costituzione dell'Osservatorio che, alla luce delle problematiche emerse, viene organizzato come organo collegiale dotato anche di funzioni di assistenza e consulenza e prevedendo l'estensione della sua composizione ad altri soggetti istituzionali oltre l'ARPA.

Insieme all'abrogazione della legge regionale 9/2006 è prevista la norma transitoria che fa salve le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 3355/2006 in attesa dell'emanazione dei nuovi provvedimenti attuativi.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 20/2009 SU CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E PIANI DI RISANAMENTO

Una corretta pianificazione acustica del territorio parte dalla classificazione di cui disporranno i comuni. Essa ha come obiettivo la definizione di valori limite di rumore per aree omogenee in base all'utilizzo del territorio medesimo e costituisce il contributo specifico per gli aspetti di acustica ambientale agli indirizzi di sviluppo urbanistico. Successivamente all'approvazione della classificazione acustica comunale è previsto il risanamento delle aree in cui si verificano criticità acustiche evidenziate dal superamento dei valori limite ad esse assegnati. Lo schema degli adempimenti previsti è riassunto in Fig. 1.

Ulteriori specificazioni sono demandate al provvedimento attuativo che dovrà indicare i casi e criteri per la predisposizione della documentazione richiesta e le procedure per la loro approvazione.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Gli articoli 10, 11 e 13 della nuova legge permettono ai comuni di regolamentare la materia della tutela della popolazione dall'inquinamento acustico attraverso la richiesta di idonea documentazione in fase autorizzativa. Essi riguardano:

- l'impatto acustico prodotto ed immesso in ambiente di vita da nuove sorgenti di rumore;
- il clima acustico di aree interessate da insediamenti sensibili e nuova edificazione attuata tramite PUD (Piano Urbano di Dettaglio);
- l'impatto acustico di attività e manifestazioni temporanee.

Il rilascio di licenze ed autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attività produttive rimane subordinato alla presentazione della relazione di impatto acustico o di documentazione semplificata sostitutiva, ma le delibere attuative della nuova norma dovranno inserire semplificazioni nei procedimenti.

Parte della semplificazione amministrativa è di fatto già applicata attraverso delle procedure individuate nell'ambito dello Sportello Unico degli Enti locali per quel che riguarda il rilascio di titoli abilitanti (edilizi e esercizio attività).

È stato eliminato dalla legge regionale l'articolo che prescriveva la realizzazione di una relazione attestante il possesso, da parte dell'edificio, dei requisiti acustici passivi richiesti. Si è rilevato in questo caso che la precedente legge regionale risultava più dettagliata della normativa nazionale e seppur chiarendo meglio il campo di applicazione, aggravava in alcuni casi il processo di ottenimento dei titoli abilitativi imponendo al cittadino ulteriori costi di progettazione, in un contesto che a livello nazionale non è chiaro.

Permane l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e le relazioni possono essere redatte e firmate direttamente dal progettista non essendo più richiesta la firma del tecnico competente in acustica.

L'OSSERVATORIO ACUSTICO REGIONALE

La principale novità introdotta dalla legge regionale 20/2009 è stata l'istituzione di un vero e proprio organo composto da rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di ambiente e sanità e del Consiglio permanente degli enti locali. L'Osservatorio manterrà i compiti già assegnati dalla precedente legge regionale quali la raccolta sistematica di informazioni sulla rumorosità ambientale, il monitoraggio dello stato di attuazione della legge attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni derivanti dalle classificazioni e mappature acustiche e dai piani di risanamento, l'organizzazione delle informazioni in forma di indicatori. In aggiunta l'osservatorio avrà il compito di svolgere attività di comunicazione, informazione e, su richiesta, di consulenza tecnica a comuni e imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti di legge.

CONTROLLO E VIGILANZA DELLA RUMOROSITÀ AMBIENTALE

Rimane invariata la competenza sull'attività di vigilanza e controllo e sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico, svolta dai comuni e dal Corpo Forestale della Valle d'Aosta, che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'ARPA Valle d'Aosta (articolo 14).




Figura 1 Schema logico del percorso attuativo degli adempimenti previsti dalla legge regionale 20/2009 in materia di classificazione acustica territoriale e piani di risanamento (Capo II, articoli 4-8)

Pareri espressi dall'ARPA sulla documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico

La legge regionale 29 marzo 2006 n. 9 "Disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico" e la legge regionale 30 giugno 2009 n. 20, che l'ha sostituita, "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico." prevedono che l'ARPA della Valle d'Aosta rilasci pareri vincolanti nei seguenti ambiti:

- previsione in materia di impatto acustico per realizzazione, modifica o potenziamento di opere e attività produttive;
- valutazione previsionale del clima acustico per la realizzazione di insediamenti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo.....) e per aree destinate a nuova edificazione attuata attraverso Piani Urbani di Dettaglio;
- provvedimenti comunali di gestione del territorio quali classificazioni acustiche e piani di risanamento acustico;
- altri piani di risanamento presentati dalle imprese e dalle società o enti di gestione dei servizi di pubblico trasporto e delle relative infrastrutture.

L'indicatore ha l'obiettivo di quantificare il numero annuale di pareri rilasciati da ARPA Valle d'Aosta sulle tematiche elencate, suddivisi per ogni tipologia prevista.


Classificazione

Area tematica SINAnet
Rumore

Tema SINAnet
(Rumore)

DPSIR
R

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione 

Giudizio di stato **N.A.**

Tendenza* 

- * L'aumento delle richieste di parere negli ultimi anni indica una crescita di attenzione nei confronti della prevenzione da rumorosità ambientale, in relazione all'entrata in vigore della legge regionale. La predisposizione di procedimenti semplificati comporta un'aumentata efficienza ed economicità nell'iter di autorizzazione delle attività produttive.

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9." e deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2006, n. 3355 "Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3 e 9, comma 3 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico"

Relazione con la normativa

L'indicatore monitora l'applicazione della normativa sull'inquinamento acustico ambientale

Livelli normativi di riferimento

L'espressione dei pareri avviene in relazione alla compatibilità della documentazione con i valori limite previsti dalla normativa vigente

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento
31/03/2010

Periodicità di aggiornamento

Aggiornamento continuo al procedere dell'espressione dei pareri

Copertura territoriale

Tutto il territorio regionale



Elaborazione e presentazione

Negli anni 2008 e 2009, l'ARPA ha espresso pareri ai sensi della legge regionale 20/2009 (in precedenza ai sensi della legge regionale 9/2006) su richiesta dell'Amministrazione regionale (nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale) o dei comuni (nell'ambito di procedimenti autorizzativi per attività produttive, nei casi in cui è prevista la valutazione del clima acustico o in merito ai piani di classificazione acustica del territorio). Per quanto riguarda i comuni, dal mese di marzo 2008 la documentazione riguardante i procedimenti autorizzativi delle attività produttive viene veicolata, via via per un numero sempre più ampio di attività produttive, dallo Sportello Unico degli Enti Locali (SUEL) della Valle d'Aosta che ha adottato, per quanto riguarda gli adempimenti riguardanti l'impatto acustico, un procedimento basato su quattro opzioni alternative quali:


- A. dichiarazione sottoscritta da parte del titolare/legale rappresentante di non utilizzo di macchinari ed impianti rumorosi nell'esercizio della propria attività (per necessità di sintesi queste dichiarazioni vengono definite autocertificazioni);
- B. dichiarazione di esenzione dall'obbligo di autorizzazione in

considerazione della natura occasionale o della durata limitata della stessa nel rispetto dei parametri contenuti nelle delibere comunali;

- C. dichiarazione sostitutiva redatta da tecnico competente in acustica ambientale attestante che nell'esercizio dell'attività non è prevista la presenza di sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- D. relazione di previsione di impatto acustico, redatta e asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della legge regionale 20/2009 e della deliberazione della Giunta regionale n. 3355/2006.

Molti comuni, anche per i procedimenti che non transitano dal SUEL, hanno adottato le quattro tipologie di approccio indicate. L'ARPA si esprime su tutti i procedimenti amministrativi, nei casi A, B e C viene comunicata una presa d'atto a seguito di analisi della documentazione ricevuta e, nel caso D, viene espresso un parere vincolante in merito alla conformità della relazione di previsione ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale e alla compatibilità dell'impatto con i valori limite stabiliti dalla normativa statale vigente.

ANDAMENTO NEGLI ANNI DEL NUMERO DI PARERI ESPRESSE DA ARPA SULLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI INQUINAMENTO ACUSTICO, SUDDIVISO PER TIPOLOGIA



Nel grafico non sono riportati i pareri espressi sulle proposte di classificazione dei 26 comuni analizzati nei primi mesi dell'anno 2010.

Come si evidenzia dai grafici riportati c'è stato un considerevole aumento delle richieste di parere all'ARPA a seguito dell'emanazione della normativa regionale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

L'anno 2009 e i primi mesi del 2010 sono stati caratterizzati, inoltre, dall'espressione dei pareri sulle classificazioni acustiche presentate


dalle comunità montane e che hanno riguardato tutti i 74 comuni della Valle d'Aosta. Non sono stati espressi, invece, pareri sui piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto, pur essendo state avviate le attività di analisi della documentazione fino ad ora presentata e riguardante le autostrade della Regione e le 2 Strade Statali di accesso ai trafori.



NUMERO DI PRATICHE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU CUI ARPA HA ESPRESSO PARERE

Ai procedimenti cui l'ARPA ha risposto con pareri, vanno aggiunte le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive pervenute sia dal SUEL

sia dai comuni alle quali, esaminata la documentazione tecnica, si è risposto con una presa d'atto (circa 600 pratiche nel 2009)




PERCENTUALE DI PARERI COMPLESSIVAMENTE ESPRESSI DA ARPA SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI OPERA O ATTIVITÀ

Nel successivo grafico si riporta la distribuzione percentuale delle richieste di parere ricevute nel periodo 2005-2009, suddivise per tipologia di opera o attività produttiva interessata.

Gli edifici sensibili quali edifici residenziali, scuole e ospedali che possono subire l'impatto disturbante del rumore, sono prevalentemente oggetto di valutazioni di clima acustico.


Le altre tipologie considerate sono invece attività o opere che possono essere sorgente di rumore nell'ambiente e per le quali va effettuato lo studio previsionale di impatto acustico prodotto o

presentata documentazione sostitutiva. Le attività produttive sono state classificate sulla base di alcune macro-categorie presenti nell'elenco ATECO 2007 introdotto dall'ISTAT. In particolare, la principale distinzione è stata effettuata tra le attività economiche che appartengono al comparto manifatturiero con produzione di beni e alimenti, con quelle di commercio all'ingrosso e al dettaglio, pubblici esercizi in cui rientrano attività di alloggio e ristorazione e di intrattenimento e divertimento, e attività di servizio di vario genere.





PERCENTUALE DI PARERI COMPLESSIVAMENTE ESPRESSI DA ARPA SUDDIVISI PER AREA TERRITORIALE DI PROVENIENZA



La statistica relativa alla provenienza delle pratiche analizzate dal 2005 al 2009 è stata effettuata suddividendo il territorio così come è strutturato lo Sportello Unico degli Enti locali della Valle d'Aosta, che prevede i seguenti poli:

- comune di Aosta;
- Alta Valle da cui provengono le pratiche relative ai comuni delle

comunità montane Grand Combin, Grand Paradis, Mont Emilius e Valdigne-Mont Blanc (39 comuni);

- Bassa Valle da cui provengono le pratiche relative ai comuni delle comunità montane Evançon, Monte Cervino, Mont Rose e Walser (34 comuni).

I Piani di Classificazione Acustica in Valle d'Aosta

Con la normativa regionale in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico emanata nel 2006 e, con la più recente legge regionale 20/2009, è stato recepito un fondamentale strumento di gestione del territorio di cui dovranno disporre i comuni al fine di prevenire e ridurre gli effetti nocivi e fastidiosi del rumore originato da sorgenti artificiali e tutelare l'ambiente sonoro naturale considerato come parte integrante del paesaggio. La classificazione acustica del territorio, prevista dalla legge quadro 447/1995 e dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997, ha come obiettivo finale il contributo specifico per gli aspetti di acustica ambientale agli indirizzi di sviluppo urbanistico e il risanamento delle aree in cui si verificano criticità acustiche evidenziate dal superamento dei valori limite ad esse assegnati. Ad oltre tre anni dall'emanazione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 3355 del novembre 2006, degli specifici criteri per la predisposizione della classificazione acustica dei territori comunali, le amministrazioni comunali della Valle d'Aosta hanno avviato le procedure per la predisposizione e l'approvazione di tali piani. Ad oggi tutti i comuni hanno predisposto una proposta di classificazione acustica e la maggior parte di essi lo ha fatto in forma associata attraverso la comunità montana di appartenenza. Il presente approfondimento si prefigge di evidenziare le peculiarità dei criteri di classificazione fissati dalla DGR 3355/2006 e di fare il punto sullo stato di attuazione delle zonizzazioni acustiche comunali in Valle d'Aosta.

CRITERI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEI TERRITORI COMUNALI

La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche omogenee in base all'uso, per le quali sono previsti differenti valori limite di rumore.

Per una corretta individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) acusticamente si deve tenere in conto degli strumenti di gestione e pianificazione urbanistica vigenti o non ancora del tutto attuati, quali il Piano Regolatore generale comunale (legge regionale 11/1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale in Valle d'Aosta") ed i relativi strumenti attuativi quali il Piano Urbanistico di Dettaglio (PUD), il Piano Urbano del Traffico (PUT) laddove esistente, ed il Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta (PTP).

In via generale si deve anche tener conto dell'uso effettivo del territorio, con particolare riferimento alle attività di qualsiasi tipo in esso svolte, alle infrastrutture di trasporto, ai recettori sensibili, alle aree a vario titolo tutelate o tutelabili. La citata deliberazione della Giunta regionale prevede, attraverso tre successive fasi, l'assegnazione delle UTO individuate alle 6 classi acustiche, partendo da quelle per le quali vi è una buona corrispondenza con le destinazioni d'uso del piano regolatore (I, V e VI), per proseguire poi, in base ad una analisi qualitativa sulla presenza di attività e sul livello di urbanizzazione del territorio, con quelle intermedie (II, III e IV).

L'ultima fase corrisponde alla classificazione di aree caratteristiche del territorio della Valle d'Aosta, in considerazione sia del valore primario di integrità dell'ambiente alpino, sia di specifiche attività umane che si svolgono in aree remote.

PECULIARITÀ DEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA E CRITERI SPECIFICI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

In generale, i criteri per la classificazione acustica mirano a garantire, ad ogni porzione del territorio, livelli di rumorosità ambientale compatibili con le destinazioni d'uso e le attività che in esso si svolgono. Con la deliberazione della Giunta regionale 3355/2006 si è tenuto conto delle caratteristiche peculiari del territorio della Valle d'Aosta, contrassegnato dalla preponderanza di aree rurali, di pascolo montano e boschive, nonché dalla presenza di estese zone di alta montagna. Tali territori possono essere inoltre interessati da frequentazione turistica o da attività agricole stagionali. Per questi casi sono stati definiti specifici criteri di classificazione che sono sintetizzati nella sottostante tabella 1.

Attività/area interessata	Classi acustiche previste	Estensione fascia di rispetto
aree remote ovvero aree di alta montagna esterne a quelle in cui sono previste o insediate attività stabili o temporanee di ogni tipo	classe 0 (al fine dell'inserimento in tale classe non si deve avere l'innalzamento dei livelli di rumorosità ambientale in ogni banda di 1/3 di ottava per effetto di sorgenti artificiali singolarmente identificabili)	/
attività agricole all'aperto con macchinari e attrezzature rumorose fisse	possono essere inserite in classe III	in classe II per almeno 100 m. nella zona circostante
aziende agricole con caratteristiche di alpeggio	possono essere classificate in classe III per un raggio di 100 m circostante gli edifici utilizzati per le attività	in classe II da 100 a 200 m, in classe I per l'area adibita a pascolo
rifugi gestiti con servizio di ristoro e di albergo	possono essere inseriti in classe II	in classe I fino a un raggio di 100 m.
esercizi commerciali in zone rurali e di montagna connessi alla frequentazione turistica	sono da inserire in classe III nelle loro immediate vicinanze (déhors e pertinenze esterne)	in classe II per ulteriori 100 m. ed in classe I da 100 a 200 m. di distanza
stazioni funiviarie di partenza e arrivo e tratto di infrastruttura di collegamento	sono da classificarsi in classe IV sia in estate che in inverno	da estendere alle relative aree di pertinenza
piste da sci	da classificare in classe IV nel periodo di svolgimento dell'attività sciistica	devono essere previste nell'intorno di dimensioni complessive non superiori a 150 m
	negli altri periodi in classi inferiori a seconda della fruizione del territorio e del paesaggio sonoro	/

Tabella 1 Criteri specifici previsti dalla DGR 3355/2006 per la classificazione acustica dei territori comunali

STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA IN VALLE D'AOSTA

Al 31 dicembre 2009 su un totale di 74 comuni della Valle d'Aosta, 62 (84%) hanno presentato una proposta di classificazione acustica. Nella successiva figura 1 si riporta lo stato di avanzamento, rispetto all'iter procedurale previsto dalla normativa regionale, dei Piani di Classificazione Acustica in Valle d'Aosta. Per tutti i comuni la cui classificazione acustica risulta in fase di approvazione è già stato espresso il parere congiunto dell'Amministrazione regionale e dell'ARPA.

L'obbligo per i comuni di dotarsi dei Piani di Classificazione Acustica è coinciso con l'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici al Piano Territoriale Paesistico (PTP) ed alle indicazioni contenute nella legge regionale 11/1998 che disciplina l'urbanistica e la pianificazione territoriale in Valle d'Aosta. Quasi sempre le due procedure – adeguamento dei PRG e predisposizione dei Piani di Classificazione Acustica – non hanno seguito percorsi paralleli e ciò significa che, una volta dotati di un nuovo PRG, i comuni dovranno verificare ed eventualmente aggiornare la classificazione acustica in base alla nuova zonizzazione urbanistica.






Figura 1 Stato di avanzamento dei Piani di Classificazione Acustica in Valle d'Aosta

ANALISI DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA PROPOSTI

È stata condotta un'analisi sulla base dei dati riportati nelle proposte dei Piani di Classificazione Acustica pervenute all'ARPA. Nei successivi grafici si riporta la percentuale complessiva di territorio (a) e di popolazione (b) rientrante in ogni classe acustica.

PIANI DI CLASSIFICAZIONE PRESENTATI - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE NELLE DIFFERENTI CLASSI ACUSTICHE PREVISTE

È interessante osservare che più della metà (52,6%) del territorio regionale ricade in classe I, rispecchiando la presenza di ampi spazi verdi rurali e boschivi e di estese aree alpine di alta quota. Tale estensione è pressoché priva di insediamenti abitativi (0,6%). Al contrario, più della metà (55,8%) della popolazione ricade nelle aree classificate in classe III, corrispondenti solo al 12,2% dell'estensione. Questo aspetto riflette una realtà di nuclei abitativi concentrati lungo le valli e per lo più di ridotte dimensioni, con moderata presenza di attività produttive, dove le infrastrutture del traffico hanno prevalentemente funzione di attraversamento.



Stato di avanzamento dei piani di risanamento delle infrastrutture stradali

L'indicatore rispecchia lo stato di avanzamento dei piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto stradali in riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale sull'inquinamento acustico e alle recenti norme che recepiscono le direttive europee.

Classificazione

Area tematica SINAnet
Rumore

Tema SINAnet
(Rumore)

DPSIR
R

Determinanti • Pressioni • Stato • Impatto • Risposte

Qualità dell'informazione ☺

Giudizio di stato ☹

Tendenza N.A.

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto ministeriale 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"

Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"

Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20 "Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico. Abrogazione della legge regionale 29 marzo 2006, n.9." e deliberazione della Giunta regionale 10 novembre 2006, n. 3355 "Approvazione dei criteri di cui agli articoli 2, comma 3, 4 comma 3, 8 comma 3 e 9, comma 3 della legge regionale 29 marzo 2006, n. 9 recante Disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico"

Relazione con la normativa

La quantificazione dell'indicatore è richiesta esplicitamente dalla normativa che prevede specifici adempimenti quali mappature acustiche al fine di individuare le aree in cui si ha il superamento dei valori limite del rumore prodotto dalle infrastrutture di trasporto. Successivamente la normativa prevede la presentazione di piani di risanamento e d'azione al fine di ridurre il numero di popolazione esposta agli alti livelli di rumore prodotti dalle infrastrutture stradali e ricondurre i medesimi entro i valori limite previsti

Livelli normativi di riferimento

Sono indicati nel DPR 142/2004

Copertura temporale e spaziale

Aggiornamento

Dicembre 2009

Periodicità di aggiornamento

Aggiornamento dei dati al procedere della presentazione dei piani di risanamento e d'azione

Copertura territoriale

Infrastrutture di trasporto veicolare presenti sul territorio della Valle d'Aosta



Elaborazione e presentazione

Le infrastrutture stradali costituiscono la principale fonte di inquinamento acustico e la maggiore causa di esposizione al rumore da parte della popolazione. La normativa comunitaria e italiana prevedono una serie di adempimenti finalizzati alla prevenzione, al controllo ed al contenimento di tale forma di inquinamento ambientale. L'argomento è stato affrontato sin dall'emanazione della legge 447/1995 a livello nazionale e a livello comunitario attraverso il recente decreto legislativo 194/2005 di attuazione della direttiva 2002/49/CE. È tuttavia da segnalare un certo ritardo nell'applicazione delle norme previste dalla legge 447/1995 dovuto alla posticipata emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 142/2004 che ha fissato fasce di pertinenza e valori limite per le differenti tipologie di infrastrutture stradali.

Ad oggi la norma nazionale è stata solo in parte attuata e mostra una serie di criticità e problematiche di diversa natura anche alla luce delle concomitanti disposizioni previste in materia a livello comunitario.

Il quadro fino ad ora raccolto sullo stato di avanzamento delle opere di risanamento lungo le infrastrutture di trasporto stradale previste nelle differenti fasi dal decreto ministeriale 29 novembre 2000 evidenzia un chiaro ritardo delle azioni di risanamento delle infrastrutture in gestione ad enti pubblici (ANAS, regioni, province, comuni). In nessun caso è stata completata la prima fase conoscitiva dei livelli di rumore presenti sul territorio e la predisposizione dei piani di risanamento appare ancora, nella maggior parte dei casi, come un adempimento sconosciuto. Al contrario è da sottolineare l'impegno dei gestori di infrastrutture autostradali che ha portato in molti casi alla chiusura della prima fase di individuazione delle aree in cui ci sono superamenti dei valori limite vigenti, ed in alcuni casi alla presentazione del piano di risanamento acustico. Tutte le date previste dal decreto ministeriale per la presentazione dei piani sono scadute al 16 giugno 2007 (36 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 142/2004).

Ad integrare questo quadro normativo si è inserito il decreto legislativo 194/2005 di attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Anche in questo caso i termini per la presentazione dei piani d'azione sono già scaduti il 18 luglio 2008 per gli assi stradali principali con più di 6 milioni di veicoli/anno mentre per le altre principali infrastrutture di trasporto con più di 3 milioni di veicoli/anno la scadenza è al 18 luglio 2013.

Si osserva che gli adempimenti richiesti dalle due normative sono complementari tra loro. Lo scopo è di quantificare l'esposizione a rumore della popolazione attraverso mappature acustiche del territorio al fine della sua progressiva riduzione attraverso i piani di contenimento e abbattimento del rumore. Le mappature acustiche strategiche e i piani d'azione previsti dalla direttiva 2002/49/CE dovranno essere coordinati con gli eventuali piani di risanamento acustico già adottati in attuazione della legislazione nazionale.

È tuttavia da segnalare che il decreto legislativo 194/2005 prevede una serie di decreti attuativi, non ancora emanati, con l'indicazione di criteri per l'armonizzazione delle due normative. Dal punto di vista più strettamente tecnico è da segnalare che la direttiva 2002/49/CE introduce due nuovi descrittori, Lden e Lnight, differenti da quelli attualmente in uso. I valori limite per questi nuovi descrittori acustici, non ancora definiti, dovranno essere il più possibile compatibili con quelli attualmente in vigore per garantire la massima sinergia tra le azioni di pianificazione e risanamento previste dalla legge 447/1995 e quelle introdotte dalla direttiva.

Nelle seguenti tabelle è riportato l'aggiornamento per la Valle d'Aosta della documentazione presentata che si riferisce agli adempimenti previsti dalle due normative. Sono in questi anni proseguiti gli interventi di mitigazione della rumorosità da traffico veicolare tramite la posa di barriere acustiche lungo alcuni tratti dell'autostrada A5 Torino-Aosta. Tali lavori fanno seguito ad una fase di concertazione tra l'Amministrazione regionale, i comuni interessati, l'Ente gestore dell'infrastruttura (SAV - Società Autostrade Valdostane S.p.A.) e l'ARPA antecedente l'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 447/1995. Successivamente sono stati presentati da parte di SAV i piani di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dall'infrastruttura autostradale all'interno delle fasce di pertinenza acustica riguardanti tutto il tratto compreso tra Quincinetto e il raccordo Aosta Est. Essendo l'infrastruttura di interesse nazionale, per tali piani è stata completata la procedura di verifica dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 2000, a seguito della quale verrà avviata la fase istruttoria per l'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza unificata e l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente.

Si riporta in tabella 1 la sintesi degli adempimenti richiesti per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione della documentazione.

Decreto interessato	Tipologia di infrastruttura	Adempimento richiesto	Scadenza temporale
d.lgs. 194/2005	Assi stradali principali con più di 3 milioni di veicoli/anno	Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche	30 giugno 2012
		Elaborazione e trasmissione dei piani d'azione	18 luglio 2013



La situazione aggiornata delle azioni in ordine agli adempimenti normativi è invece riassunta nelle tabelle seguenti.

STATO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA IN TERMINI DI ABBATTIMENTO DEL RUMORE PRODOTTO DALLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Società o Ente gestore	Tratte autostradali interessate	Fase I DM 29/11/2000 "Individuazione delle aree di superamento dei limiti"	Fase II DM 29/11/2000" Presentazione del piano di contenimento e abbattimento del rumore	Presentazione della Mappatura acustica di cui al d.lgs. 194/2005	Presentazione del Piano d'azione di cui al d.lgs.194/2005
SAV	A5 Quincinetto Aosta	SI	SI	SI	SI
ANAS	Autostrade e S.S. di competenza	NO	NO	SI	NO
SITRASB	Trafo del Gran San Bernardo	SI	NO (*)	Non dovuta	Non dovuta
RAV	Autostrada A5 Aosta - Traforo del Monte Bianco	SI	NO (*)	Soggetta alla presentazione entro il 30 giugno 20012	da valutare in base ai risultati della mappatura acustica
ANAS – SITMB RAV	Strada Statale n° 26 dir dall'uscita della galleria Brenva al piazzale del Traforo del Monte Bianco (T1)	SI	NO	Non dovuta	Non dovuta

(*) Il Piano non è stato presentato in quanto il gestore ha dichiarato che l'infrastruttura di propria competenza, rispettando i limiti vigenti, non necessita di interventi di risanamento acustico

Rispetto all'installazione di barriere antirumore già approvata in un piano di interventi di mitigazione predisposto dalla Società Autostrade Valdostane (SAV) negli anni precedenti, e ai quali si

è fatto riferimento nella relazione sullo stato dell'ambiente 2007, si riporta nella seguente tabella l'aggiornamento sulle azioni già concluse.

AGGIORNAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DI BARRIERE ANTIRUMORE AD OPERA DI S.A.V. SUL TRATTO DI A5 QUINCINETTO-AOSTA

Strada interessata	Comune e località	Tratto oggetto di intervento (Km)		
		previsti	approvati	ultimati
A5 Quincinetto-Aosta	Hône località Nerey-Ruine	0,936 (dir Ao)	0,645 (dir Ao)	0,645 (dir Ao)
	Hône altre località	0,519	non ancora	/
	Verrès località Case popolari	1,134 (dir Ao) 1,052 (dir To)	0,250 (dir Ao)	0,210 (dir Ao)
	Verrès altre località	1,116	non ancora	/
	Donnas	1,531	0,490 (dir To)	0,490 (dir To)

Fonti dei dati ARPA Valle d'Aosta, ISPRA, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Gestori di infrastrutture